TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 112

(L) Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, saranno fissati i termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 27 febbraio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	V — Norme per la sicurezza degli impianti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-112-l-installazione-degli-impianti-legge-18-maggio-1990-n-46-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it